

d'Amico International Shipping S.A.

Société Anonyme

Sede legale: 25C Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo

Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo: B-124.790

(di seguito la "**Società**")

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'assemblea straordinaria degli azionisti della Società
convocata il 20 aprile 2016**

Signori azionisti,

La presente assemblea straordinaria degli azionisti della Società è stata convocata per approvare una modifica all'articolo 6 dello statuto della Società (lo "Statuto"), e nella fattispecie la cancellazione dell'ultimo paragrafo che stabilisce che, fatti salvi gli obblighi di notifica applicabili alla Società ai sensi dell'attuale legislazione lussemburghese, ogni azionista ha l'obbligo di informare la Società che, a sua volta, dovrà tenere informata Borsa Italiana S.p.A., nel caso in cui la percentuale dei suoi diritti di voto dovesse superare o scendere al di sotto della soglia del due per cento (2%).

Si ricorda che la Società in vista della sua quotazione sul segmento STAR (Segmento Titoli Alti Requisiti) del Mercato Telematico Azionario (MTA), aveva originariamente adottato tale disposizione aggiuntiva riguardante gli obblighi di informazione con una modifica dello Statuto approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 6 settembre 2007.

In seguito all'adozione in Lussemburgo della legge dell'11 gennaio 2008 sugli obblighi di trasparenza che recepisce la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione dei requisiti di trasparenza in relazione alle informazioni sugli emittenti i cui titoli sono ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato, che a sua volta modifica la Direttiva 2001/34/CE (la "Direttiva sulla Trasparenza") e sue successive modifiche e/o integrazioni (la "Legge sulla Trasparenza") – che prevede, *inter alia*, l'invio della comunicazione alle competenti autorità se la percentuale di diritti di voto raggiunge, supera o scende al di sotto di soglie specifiche, fissando al 5% la soglia minima che determina l'obbligo – gli azionisti della Società hanno continuato ad essere tenuti al rispetto di tutte le soglie previste dalla legge italiana ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

Infine, l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 27 ottobre 2011 ha deliberato un'ulteriore modifica dello Statuto consistente nella cancellazione di tutte le soglie di rilevanza di cui alla normativa italiana ad eccezione della soglia del due per cento (2%) al fine di conformarsi ad una specifica richiesta di Borsa Italiana. La suddetta modifica dello Statuto ha

permesso a Borsa Italiana di continuare a poter calcolare la percentuale minima di distribuzione del flottante negoziabile, che è uno dei requisiti che le società devono rispettare per continuare ad essere quotate sul segmento STAR.

A seguito di un recente modifica della normativa italiana che rende la suddetta soglia del 2% non più applicabile alle piccole e medie imprese (PMI), che è la categoria di appartenenza della Società, e previa decisione positiva ricevuta a tal proposito da Borsa Italiana, si propone ora di modificare l'articolo 6 dello Statuto al fine di cancellare l'obbligo di comunicazione in caso di raggiungimento, superamento o discesa al di sotto della soglia del 2% come segue

Articolo 6 Forma delle azioni, trasferimento delle azioni, diritti e obblighi derivanti dalle azioni:	
Versione attuale	Modifica proposta
Le azioni avranno forma nominativa.	INVARIATO
Le azioni sono liberamente trasferibili.	INVARIATO
In relazione alle azioni nominative, verrà conservato presso la sede della società un registro degli azionisti che potrà essere consultato da qualsiasi azionista. Il registro conterrà la designazione esatta di ciascun azionista e l'indicazione del numero e della classe di azioni possedute, l'indicazione dei pagamenti effettuati in relazione alle azioni nonché i trasferimenti di azioni e le relative date. La proprietà delle azioni nominative risulterà dalle iscrizioni nel registro degli azionisti. Agli azionisti saranno rilasciati certificati comprovanti le iscrizioni nel relativo registro. La Società può emettere diversi certificati azionari rappresentativi delle azioni nominative. Qualsiasi cessione di azioni nominative verrà iscritta nel registro degli azionisti con una dichiarazione di cessione, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o dai loro rappresentanti e conforme alle norme sulla cessione di crediti previste dall'articolo 1690 del Codice civile lussemburghese. La Società potrà inoltre accettare e iscrivere nel registro degli azionisti qualsiasi cessione descritta in qualsivoglia corrispondenza o altro documento contenente il consenso del cedente e del cessionario.	INVARIATO
I diritti e gli obblighi derivanti dalle azioni saranno identici, salvo diversa disposizione dello Statuto o della legge.	INVARIATO
Le azioni possono essere detenute direttamente o tramite un intermediario, una banca, un depositario, un operatore di borsa o qualsiasi altro intermediario qualificato, che le deterrà tramite un sistema di regolamento titoli, o direttamente in quanto partecipante al	INVARIATO

Articolo 6 Forma delle azioni, trasferimento delle azioni, diritti e obblighi derivanti dalle azioni:	
Versione attuale	Modifica proposta
<p>sistema o indirettamente tramite un altro partecipante.</p> <p>La proprietà di un'azione comporta l'accettazione implicita dello Statuto e delle delibere approvate dall'assemblea generale degli azionisti.</p> <p>Fatto salvo l'adempimento delle disposizioni applicabili in vigore, le persone fisiche o giuridiche che acquisiscano, cedano o detengano una partecipazione nel capitale della Società rappresentata da azioni che conferiscono il diritto di voto dovranno informare la Società, che informerà a sua volta Borsa Italiana, qualora: a) la percentuale dei diritti di voto posseduta da tali persone superi il due per cento (2%), b) la percentuale dei diritti di voto posseduti da tali persone scenda sotto il due per cento (2%) entro cinque (5) giorni di negoziazione dalla data dell'operazione che determina l'obbligo, indipendentemente dalla sua data di efficacia. Ai fini della presente disposizione specifica, la partecipazione di un soggetto verrà considerata come comprendente sia le azioni da esso possedute, anche qualora i diritti di voto appartengano o vengano ceduti a terzi, sia le azioni i cui diritti di voto appartengano o siano ceduti a tale soggetto. Ai medesimi fini, la partecipazione di un soggetto dovrà inoltre comprendere sia le azioni di proprietà di intestatari, fiduciari o società controllate, sia azioni i cui diritti di voto appartengano o siano ceduti a tali soggetti. Le azioni intestate a fiduciari o girate agli stessi, e le azioni i cui diritti di voto siano ceduti a un intermediario nell'ambito di servizi di gestione patrimoniale, non saranno conteggiate dai soggetti che esercitano il controllo sul fiduciario o sull'intermediario.</p>	<p>INVARIATO</p> <p>CANCELLATO Fatto salvo l'adempimento delle disposizioni applicabili in vigore, le persone fisiche o giuridiche che acquisiscano, cedano o detengano una partecipazione nel capitale della Società rappresentata da azioni che conferiscono il diritto di voto dovranno informare la Società, che informerà a sua volta Borsa Italiana, qualora: a) la percentuale dei diritti di voto posseduta da tali persone superi il due per cento (2%), b) la percentuale dei diritti di voto posseduti da tali persone scenda sotto il due per cento (2%) entro cinque (5) giorni di negoziazione dalla data dell'operazione che determina l'obbligo, indipendentemente dalla sua data di efficacia. Ai fini della presente disposizione specifica, la partecipazione di un soggetto verrà considerata come comprendente sia le azioni da esso possedute, anche qualora i diritti di voto appartengano o vengano ceduti a terzi, sia le azioni i cui diritti di voto appartengano o siano ceduti a tale soggetto. Ai medesimi fini, la partecipazione di un soggetto dovrà inoltre comprendere sia le azioni di proprietà di intestatari, fiduciari o società controllate, sia azioni i cui diritti di voto appartengano o siano ceduti a tali soggetti. Le azioni intestate a fiduciari o girate agli stessi, e le azioni i cui diritti di voto siano ceduti a un intermediario nell'ambito di servizi di gestione patrimoniale, non saranno conteggiate dai soggetti che esercitano il controllo sul fiduciario o sull'intermediario.</p>

Si dichiara inoltre che le modifiche descritte in precedenza non pregiudicano le norme e le disposizioni applicabili alla Società relativamente agli obblighi di informativa dell'azionista previsti dalla Legge sulla Trasparenza.

17 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Paolo d'Amico
Presidente